

## NUOVA IMU 2020 Informativa sintetica

### Comune di Segrate

La **Legge 160/2019** ha istituito dal **1° gennaio 2020** la Nuova Imposta I.M.U. (**accorpendo I.M.U. e TASI**) e **soppresso la Legge 147/2013**, fatta salva la normativa di riferimento della Tassa sui rifiuti (TARI).

I Comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 755 della Legge 160/2019 possono deliberare aliquote e detrazioni entro il 30 giugno 2020. Tale termine è stato spostato al 31 luglio dal Decreto rilancio (DL 34/2020 del 19 maggio 2020)

**Il Comune di Segrate, con delibera di C.C. n. 24 del 20/07/2020, ha approvato le aliquote e detrazioni inerenti all'annualità d'imposta 2020. Inoltre, con delibera di C.C. n. 23 del 20/07/2020, è stato approvato anche il Regolamento IMU in vigore dal 1° gennaio 2020.**

**IL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IN VIGORE NEL 2020 È RIASSUNTO NEL PROSPETTO DI SEGUITO ESPOSTO.**

Descrizione fattispecie	Aliq.‰	Detr.
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b> appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8/ e A/9 equiparati all'abitazione principale ai fini IMU, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 commi 740 e 741 lettera b) e c) della Legge 160/2019 e dal Regolamento IMU del Comune di Segrate.	6	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis del DL 557/93 convertito con modificazioni dalla L.133/94.	1	
Unità immobiliari appartenenti alla categoria del gruppo catastale "Negozi e botteghe" – categoria catastale C/1.	9,50	
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al <b>gruppo catastale D</b> (7,60 gettito allo Stato 3,00 gettito al Comune).	10,60	

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50	
Unità immobiliari non rientranti nelle categorie precedenti.	10,60	

## TERMINI DI VERSAMENTO

In sede di prima applicazione dell'imposta, per l'anno 2020, in deroga alle regole di versamento ordinarie, i Contribuenti potranno procedere ad effettuare i pagamenti con le seguenti modalità e scadenze.

RATA	SCADENZA	CALCOLO
Prima rata	16/06/2020	pari alla <b>metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019</b>
Seconda rata	16/12/2020	saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, a <b>conguaglio</b> , sulla base delle aliquote risultanti dal <b>prospetto delle aliquote pubblicato</b> nel Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28/10 di ciascun anno

- **si segnala che l'informativa sarà aggiornata in sede di versamento a saldo entro la scadenza del 16 dicembre 2020**
- **per casi particolari in cui è variata dal 1° gennaio 2020 la situazione impositiva, si invita a verificare la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18/03/2020. il principio di massima prevede che: il "versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente".**

In relazione a quanto sopra esposto, in fase di calcolo per il saldo di dicembre 2020, si dovrà tenere conto delle aliquote deliberate dall'Ente, che sono però speculari rispetto all'annualità d'imposta 2019.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 11/06/2020 ad oggetto "**Acconto IMU 2020 – Determinazioni conseguenti all'emergenza COVID -19**" è stata prevista **solo per la rata di acconto 2020 la non applicazione di sanzioni e interessi** per i contribuenti che a causa di comprovate e documentate difficoltà economiche dovute alla pandemia COVID- 19, **da attestarsi a pena di decadenza del beneficio entro il 31 ottobre, effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 15 ottobre 2020.**

## DETERMINAZIONE DELLA NUOVA IMU

Nella sostanza l'impianto normativo dell'imposta non varia; infatti, L'Imu si paga sulla base della percentuale di possesso sul valore del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno ed è dovuta per anno solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in due

**San Marco s.p.a.**  
Via Gorizia, 56  
23900 Lecco  
tel. 0341.361144  
fax 0341.362769  
lecco@sanmarcospa.it  
info@pec.sanmarcospa.it

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO



**Sede Direzionale**

Strada Statale 36, 10  
23846 Garbagnate Monastero (LC)  
tel. 031.6877152  
fax 031.6877153  
commerciale@sanmarcospa.it  
amministrazione@sanmarcospa.it

**Filiale di Segrate**

Via Roma, 9/C  
20090 Segrate (MI)  
tel. 02.26923026  
fax 02.26950063  
segrate@sanmarcospa.it

**Filiale di Milano Est**

Piazza Lega Lombarda, 18  
20062 Cassano d'Adda (MI)  
tel. 0363.222372  
fax. 0363.220702  
cassanodadda@sanmarcospa.it

rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre 2020. Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. Per agevolare i Contribuenti Segratesi, San Marco Spa fornisce i servizi di consulenza di sportello e telematici sulle modalità di calcolo e versamento dell'imposta, stampa dei relativi prospetti e modelli di pagamento F24, nonché sull'obbligo di dichiarazione.

**L'IMU** dovuta per il **FABBRICATI** accatastati nelle categorie **A/B/C** (abitazioni, box, cantine, tettoie e soffitte, uffici, scuole, negozi, magazzini e laboratori, etc.) e per tutti i **TERRENI** sia EDIFICABILI sia NON EDIFICABILI **deve essere versata al COMUNE DI SEGRATE (CODICE i577).**

**L'IMU** dovuta per il **FABBRICATI** accatastati nella categoria **D** (stabilimenti industriali, capannoni, alberghi, banche, palestre, etc.) **deve essere versata in parte allo STATO (riserva di aliquota pari allo 0,76%) ed in parte al COMUNE DI SEGRATE (aliquota 0,3% sulla base di quanto deliberato nel 2019).**

CODICI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
TIPOLOGIA VERSAMENTO	CODICE TRIBUTATO IMU COMUNE	CODICE TRIBUTATO IMU STATO	CODICE COMUNE DI SEGRATE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	3912		<u><b>i577</b></u>
TERRENI AGRICOLI	3914		
AREE FABBRICABILI	3916		
ALTRI FABBRICATI	3918		
FABBRICATI PRODUTTIVI CAT. D	3930	3925	

### CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA:

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi, i concessionari di aree demaniali e i Locatari titolari di leasing immobiliari.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto **per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto** è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Il tributo si applica per il 2020 ai possessori di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Il **VALORE IMU per un FABBRICATO** è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite

risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

MULTIPLICATORI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
CATEGORIA CATASTALE	MULTIPLICATORE	CODICE COMUNE DI SEGRATE
<b>Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10) e nelle categorie catastali C2, C6 e C7</b>	<b>160</b>	

**San Marco s.p.a.**  
Via Gorizia, 56  
23900 Lecco  
tel. 0341.361144  
fax 0341.362769  
lecco@sanmarcospa.it  
info@pec.sanmarcospa.it

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO



**Sede Direzionale**  
Strada Statale 36, 10  
23846 Garbagnate Monastero (LC)  
tel. 031.6877152  
fax 031.6877153  
commerciale@sanmarcospa.it  
amministrazione@sanmarcospa.it

**Filiale di Segrate**  
Via Roma, 9/C  
20090 Segrate (MI)  
tel. 02.26923026  
fax 02.26950063  
segrate@sanmarcospa.it

**Filiale di Milano Est**  
Piazza Lega Lombarda, 18  
20062 Cassano d'Adda (MI)  
tel. 0363.222372  
fax. 0363.220702  
cassanodadda@sanmarcospa.it

<b>Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5</b>	<b>140</b>	<b><u>i577</u></b>
<b>Fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5</b>	<b>80</b>	
<b>Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5)</b>	<b>65</b>	
<b>Fabbricati classificati nella categoria catastale C1</b>	<b>55</b>	

Il **VALORE IMU per un'AREA EDIFICABILE** è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il **VALORE IMU per un TERRENO** è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a **135** per terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti da soggetti **diversi** dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per **terreno agricolo si intende** il terreno iscritto in catasto, **a qualsiasi uso destinato**, compreso quello non coltivato.

## IMMOBILI MERCE

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

In sede di prima applicazione della Nuova IMU, poiché è previsto che sia effettuato il versamento in acconto pari al 50% sulla base della sommatoria delle aliquote IMU TASI deliberate per l'anno d'imposta 2019, si ritiene che i Contribuenti interessati possano effettuare il pagamento sulla base di un'aliquota pari allo 0,25 per cento.



## IMMOBILI MERCE

**ALIQUOTA 2,50**  
‰

➤ Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita (fintanto che rimanga tale la destinazione e gli immobili non siano locati).



### Nuova definizione di fabbricato (categoria F02 immobili collabenti)

Il Comma 741 della Legge 160/2019 prevede che: per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.

La nuova precisazione va a risolvere il problema del regime di imponibilità dei fabbricati collabenti (unità censite a catasto con categoria F02).

lo stato di collabenza ed improduttività di reddito non fa venir meno in capo all'immobile la tipologia normativa di "fabbricato".

Con la nuova Imu i fabbricati collabenti, quindi, dovranno essere necessariamente assoggettati come area fabbricabile, se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero.



### Area fabbricabile di pertinenza

Nel definire il fabbricato si precisa anche **che costituisce parte integrante del fabbricato "l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente"**.

La ratio della nuova disciplina è finalizzata al fatto che l'area deve essere pertinenza urbanistica al fine di evitare quei fenomeni evasivi, già registrati nel passato, per cui il contribuente in possesso di un'area di rilevanti dimensioni l'acatastasti unitariamente ad un piccolo fabbricato.



### Abitazioni assimilate ad abitazione principale - Residenti Aire

È stata cancellata e non più reintrodotta l'agevolazione per i Cittadini residenti Aire con trattamento pensionistico all'estero. Pertanto, il conteggio dovrà essere effettuato sulla base dell'aliquota "altri fabbricati".



## **Abitazioni assimilate ad abitazione principale - Genitore affidatario**

La nuova Imu modifica radicalmente l'applicazione dell'imposta in caso di separazione.

Mentre nella vecchia Imu era prevista l'assimilazione ex lege all'abitazione principale della casa coniugale "assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio", ora il riferimento è alla "**casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso**".



## **Abitazioni assimilate ad abitazione principale - Anziani in casa di cura**

su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

## **RIDUZIONE VALORE IMU**

Il valore imponibile IMU è **ridotto del 50%** per i **fabbricati di interesse storico o artistico** (art. 10 D.Lgs. 42/2004), per i **fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, e per le unità immobiliari **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, così come previsto dagli articoli del regolamento disciplinante la IUC.

## **COMODATO D'USO GRATUITO**

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante **possieda una sola abitazione** in Italia (**ndr: prima «un solo immobile in Italia»**) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato,

San Marco s.p.a.  
Via Gorizia, 56  
23900 Lecco  
tel. 0341.361144  
fax 0341.362769  
lecco@sanmarcospa.it  
info@pec.sanmarcospa.it

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO



Sede Direzionale  
Strada Statale 36, 10  
23846 Garbagnate Monastero (LC)  
tel. 031.6877152  
fax 031.6877153  
commerciale@sanmarcospa.it  
amministrazione@sanmarcospa.it

Filiale di Segrate  
Via Roma, 9/C  
20090 Segrate (MI)  
tel. 02.26923026  
fax 02.26950063  
segrate@sanmarcospa.it

Filiale di Milano Est  
Piazza Lega Lombarda, 18  
20062 Cassano d'Adda (MI)  
tel. 0363.222372  
fax. 0363.220702  
cassanodadda@sanmarcospa.it

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

In sintesi la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato, e alle sue pertinenze classificate come C/2 – C/6 – C/7 (nel limite di una unità per ciascuna categoria) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- ✚ il comodante (PROPRIETARIO) ed il comodatario (CHI UTILIZZA l'immobile) devono essere parenti in linea retta entro il primo grado, quindi il comodato è possibile solo tra genitori e figli e/o tra figli e genitori
- ✚ né l'abitazione principale del proprietario né l'abitazione concessa in comodato siano classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9
- ✚ il comodante deve essere anagraficamente residente ed avere dimora abituale nel Comune di Segrate
- ✚ il parente comodatario deve essere residente anagraficamente, avere dimora abituale ed utilizzare l'unità in comodato come abitazione principale
- ✚ il contratto sia registrato; se gli effetti giuridici decorrono da data successiva si beneficerà dell'agevolazione per i mesi relativi
- ✚ il comodante (PROPRIETARIO) non possieda altri immobili in Italia al di fuori del Comune di Segrate
- ✚ il comodante deve essere anagraficamente residente ed avere dimora abituale nel Comune di Segrate
- ✚ il comodante (PROPRIETARIO) può possedere un solo immobile a Segrate, oltre a quello dato in comodato, adibito ad abitazione principale in cui risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
- ✚ l'agevolazione può essere goduta al massimo per una unità immobiliare e relativa pertinenza
- ✚ **obbligo di dichiarazione di variazione IMU entro il 30/06/2021**



## CANONE CONCORDATO

Per gli immobili **locati a canone concordato** ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, e per gli immobili oggetto di contratti tipo di **locazione a uso abitativo per studenti universitari** ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota del 10,60 per mille, è ridotta al 75%.

**Attenzione: ritorna l'obbligo di dichiarazione per tale fattispecie impositiva.**

## L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA NEL 2020 **NON SI APPLICA:**

- ✚ **al possessore dell'abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✚ alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9);
- ✚ le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari**, anche in assenza di residenza anagrafica (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9);
- ✚ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 **adibiti ad abitazione principale**;
- ✚ al **Genitore affidatario**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9);
- ✚ ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare abitativa, posseduta, e non concessa in locazione, dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139**, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9).

- ✚ All'unità immobiliare e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6 E C/7) possedute da **anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che le stesse non risultino locate (aliquota agevolata e/o assimilazione ad abitazione principale) (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:**

- ✚ gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; L'esenzione spetta, pertanto, esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo, per l'attività istituzionale.
- ✚ gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per i partiti politici e le fondazioni bancarie e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**L'esenzione non spetta per gli immobili locati o dati in comodato d'uso gratuito, a prescindere dalle finalità sociali o di pubblico interesse dell'attività svolta**

- ✚ i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- ✚ i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- ✚ i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- ✚ i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- ✚ i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia



### **Esenzioni IMU per il settore turistico**

#### **Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) prevede che non sia dovuta la prima rata IMU 2020 relativa a:**

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

I possessori di tali immobili che si trovano nelle condizioni descritte devono compilare la dichiarazione (utilizzando il modello ministeriale valido ai fini IMU) seguendo questi passaggi:

- barrare la casella esenzione (15)
- indicare nelle note la dicitura: esente acconto imu 2020 di 34/2020

## DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione per gli immobili il cui **obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2020 va presentata entro il 30 giugno 2021.**

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. *Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.*

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo della Legge 160/2019, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme

### La norma fa riferimento ad

1. Alloggi sociali

2. Abitazione militare

3. Immobile merce, ma qui nel terzo periodo è prevista l'esenzione a partire dal 2022

**San Marco s.p.a.**  
Via Gorizia, 56  
23900 Lecco  
tel. 0341.361144  
fax 0341.362769  
lecco@sanmarcospa.it  
info@pec.sanmarcospa.it

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO



#### Sede Direzionale

Strada Statale 36, 10  
23846 Garbagnate Monastero (LC)  
tel. 031.6877152  
fax 031.6877153  
commerciale@sanmarcospa.it  
amministrazione@sanmarcospa.it

#### Filiale di Segrate

Via Roma, 9/C  
20090 Segrate (MI)  
tel. 02.26923026  
fax 02.26950063  
segrate@sanmarcospa.it

#### Filiale di Milano Est

Piazza Lega Lombarda, 18  
20062 Cassano d'Adda (MI)  
tel. 0363.222372  
fax. 0363.220702  
cassanodadda@sanmarcospa.it

## INFORMAZIONI E ASSISTENZA

**San Marco S.p.A. - Comune di Segrate**

**Gestione Entrate Comune di Segrate**

Via Roma 9/C – 20090 Segrate (MI)

### Orari apertura al pubblico

Martedì e giovedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Nel periodo di scadenza della rata di saldo IMU dal 1/12/2020 al 16/12/2020 gli Uffici saranno aperti al pubblico tutte le mattine dalle ore 9:00 alle re 12:00.

Sono applicate le normative anti covid 19 in vigore in tutto il territorio nazionale ed in Lombardia in particolare.

I CONTRIBUENTI SONO PREGATI DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI SPECIFICATE E SCRITTE ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO.

tel. 02.26923026

fax 02.26950063

e-mail: [segrate@sanmarcospa.it](mailto:segrate@sanmarcospa.it) - [info@pec.sanmarcospa.it](mailto:info@pec.sanmarcospa.it)

Si precisa che il servizio è rivolto esclusivamente ai contribuenti soggetti passivi d'imposta per gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Segrate

**San Marco s.p.a.**  
Via Gorizia, 56  
23900 Lecco  
tel. 0341.361144  
fax 0341.362769  
[lecco@sanmarcospa.it](mailto:lecco@sanmarcospa.it)  
[info@pec.sanmarcospa.it](mailto:info@pec.sanmarcospa.it)

UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO



#### Sede Direzionale

Strada Statale 36, 10  
23846 Garbagnate Monastero (LC)  
tel. 031.6877152  
fax 031.6877153  
[commerciale@sanmarcospa.it](mailto:commerciale@sanmarcospa.it)  
[amministrazione@sanmarcospa.it](mailto:amministrazione@sanmarcospa.it)

#### Filiale di Segrate

Via Roma, 9/C  
20090 Segrate (MI)  
tel. 02.26923026  
fax 02.26950063  
[segrate@sanmarcospa.it](mailto:segrate@sanmarcospa.it)

#### Filiale di Milano Est

Piazza Lega Lombarda, 18  
20062 Cassano d'Adda (MI)  
tel. 0363.222372  
fax. 0363.220702  
[cassanodadda@sanmarcospa.it](mailto:cassanodadda@sanmarcospa.it)